



LIBRO TERZO

DEI DELITTI

In quanti ed in quali modi si possa procedere nelle Cause Criminali.

RUBRICA I.

Compiuto il trattato delle Cause Civili, ne viene che non dobbiamo lasciare senza la necessaria considerazione, e l'opportuno provvedimento le Cause Criminali, le quali sono di maggior importanza delle prime, e dalle quali maggiormente dipende il pubblico e pacifico stato, e la quiete della Repubblica.

In prima adunque avendo a cuore che i delitti non rimangono impuniti per qualsivoglia pretesto, stabiliamo, ed ordiniamo, che nei delitti ed eccessi, o quasi, di qualsivoglia specie, ordinari o straordinari, commessi, o che nell'avvenire si commettessero, vuoi nella Terra, Territorio e Distretto di San Marino da qualunque suddito, o forastiero, vuoi al di fuori di Stato dai sudditi e forastieri; i Signori Capitani che sono, o saranno pro-tempore, od altri ufficiali esercitanti l'ordinaria giurisdizione in essa Terra, possano per autorità di questo Statuto procedere unitamente, e disgiuntamente per mezzo di accusa, denuncia, querela, inquisizione, ed in altri qualsivogliano modi legittimi, senza osservanza alcuna della solennità della legge, ed in maniera che presa, od abbandonata una via, non venga impedito il cominciamento, o il proseguimento di un'altra, eccetto i casi, nei quali per avventura fosse disposto diversamente dagli Statuti, e nei quali fosse data la sentenza in un modo, nel qual caso non vogliamo che si rinnovi la causa, in un altro, se non fin dove fosse consentito per diritto comune; e che le sentenze da darsi nei sopra detti modi siano rate, e ferme, ancorchè fossero date sopra un altro delitto, non compreso nelle sunnominate accuse, denuncie, querela od inquisizione, purchè consti di ciò, nel processo, ancora che qualche legge vi ostasse.

Dell'ordine dei Giudizi nelle Cause Criminali.

RUBRICA II.

Inoltre quanto all'ordine dei giudizi stabiliamo, che nelle cause criminali lievi, straordinarie, ed innominate, si possa procedere straordinariamente, senza strepito e figura di giudizio; ma in ogni altra cosa determinata si osservino solo l'ordine del presente Statuto, sporta, come sopra, l'accusa o querela, o fatta la denuncia del delitto, previo sempre il giuramento dell'accusatore, querelante, o denunziante, che egli non accusa, querela o denuncia con intenzione calunniosa, ma per la verità; o che avute alcune informazioni, senz'altro d'ufficio, si formi l'inquisizione, se parrà, altrimenti poi e senza requisizione, si citi il reo conforme al seguente Statuto per mezzo di libello contenente il nome dell'accusatore, querelante, denunziante, od inquirente, come sarà il caso, e la sostanza del reato di cui viene imputato, se dentro cinque giorni prossimi debba comparire in persona a scusarsi e difendersi dall'accusa, inquisizione, o delitto. Se comparirà, gli si leggano per ordine ed in volgare le cose succitate, e

se rispondendo confessi esser vero ciò che in esse si contiene, gli si dia un termine di otto giorni a far le sue difese e ad accordarsi coll'offeso, e sia ammonito ogni giorno ed ora ad udir la sentenza, la quale ammonizione, comechè incerta, abbia forza di certa, legittima e perentoria citazione.

Se poi negherà in tutto, o in parte, si assegni tanto all'accusatore, se sarà comparso, quanto all'accusato un termine di otto o dieci giorni a provare ciò che devono e tutto quello che vorranno e potranno in ogni maniera, e con ogni genere di prove. Scaduto il termine, si pubblichino i testimoni, se saranno stati prodotti ed esaminati, coll'assegnazione di un termine ad arbitrio dei Signori Capitani, o di altri ufficiali, come sopra, a riceverne copia, se vorrà, e ad opporre e provare in contrario.

E quindi si dia un termine per allegare in giudizio, e decorso quello, si dia la sentenza condannatoria, od assolutoria del reo, come sarà di ragione. E nel caso di assolutoria, si condanni l'accusatore nelle spese legittime, e di piu' in dieci soldi alla Camera del fisco, ancorchè non vi sia calunnia, ma se vi è, si condanni in proporzione della cosa ad arbitrio dei suddetti Capitani ed Ufficiali.

E lo stesso modo di procedere si osservi rispettivamente e togliendo quel che è da togliere, collo stesso reo, quando non vi sia l'accusatore, che ad esso comparente si dia un termine a far la difesa.

E successivamente si proceda come è stato detto e sempre se la causa sia tale, per cui se debba essere personalmente arrestato, si arresti, se rilasciato, si rilasci, quando però abbia dato idonea sicurtà di presentarsi ogni volta che, ecc., tanto avanti a loro quanto ai loro successori e ai giudici di appello, e di ubbidire ai loro ordini e di pagare ogni pena a cui verrà condannato. A questa s'intenda che sia obbligato il fideiussore in solido col principale; e che sia stato rinunciato, ancorchè non sia stato espresso, al beneficio sui fideiussori dell'Epistola dell'Imperatore Adriano e dei due rei.

Ma se esso reo citato, come sopra, non comparirà, allora, scorso il termine della citazione, sia posto secondo la forma della legge in bando dalla Terra, contado e Distretto di San Marino per la quantità e pena del maleficio e dell'eccesso che gli è imputato, coll'assegnazione di un termine stabilito a comparire ad arbitrio dei Capitani ed ufficiali. E comparendo o prima del bando, dopo la prima contumacia, o durante il termine del bando, sia riammesso a far le sue scuse e difese, pagati però prima cinque soldi di denari alla cassa del Comune.

Ma dopo il termine del bando ancorchè comparisca non sia udito od ammesso piu' oltre, se qualche giusta causa allegata e provata non indurrà il Giudice ad udirlo, ed in questo caso venga udito, fatto l'anzidetto pagamento nella cassa del Comune e dovunque sia comparso e venga udito, come abbiamo detto, si proceda sempre come di sopra.

Se poi non comparirà, o comparendo non verrà udito, come abbiamo detto piu' addietro, allora, scaduto il termine del bando, senz'altra dichiarazione si ritenga per vero contumace, convinto e confessò di tutte e singole le cose a lui imputate, e possa essere condannato in danaro o nella persona, e come esigerà la qualità della cosa e del delitto, e come se fosse stato presente, ed avesse confessato la colpa, menochè tale confessione non gli giovi a conseguire il beneficio, quanto altrimenti si vuole per legge che si abbia a perdonare a chi confessa i malefici.

Del valore, modo e circostanze della citazione e del bando.

RUBRICA III.

Affinchè poi si sappia da chi e quando abbiano a farsi le citazioni e i bandi, e si conosca la loro efficacia per li effetti di cui sopra e per altri effetti legittimi qualunque, vogliamo che esse citazioni si facciano da pubblici messi, e i bandi da una trombetta del Comune di quest'alma Repubblica di San Marino. Che siano poi investiti di tale ufficio apparirà da pubblici documenti del Governo, e basti per ogni atto una citazione sola, se sarà fatta alla persona. Ma se alla casa, invece di una se ne debbano far due, e nell'uno e nell'altro caso per atto scritto.

Ma se avverrà di dover citare un forastiero, o chi non ha domicilio od abitazione in questa Terra o Distretto, sia citato per mezzo del Cursore alle porte del Palazzo ad alta voce con due affissioni dell'atto di citazione in giorni diversi con termine da stabilirsi ad arbitrio (considerata la distanza del luoghi) a comparire e a fare in qualunque modo, come sopra, quello che sarà il caso di fare.

Il bando poi, così del suddito e del domiciliato, come del forastiero e non domiciliato, si faccia dal trombetta alle porte del Palazzo per ordine del Giudice e a suono di tromba. In esso si esprima qualmente il tale si pone in bando dalla Terra e territorio di San Marino in causa di contumacia, e per il tale delitto, e pena, assegnando un termine determinato come sopra alla precedente legge, osservata sempre nell'assegnazione del termine la differenza fra l'abitante e il non abitante. E tanto la citazione, quanto il bando si dicano legittimi, e producano il loro effetto, ancora che non siano stati fatti ad istanza di una parte, o l'altra non sia comparsa in termine, e non abbia accusato la contumacia, nè oltre a ciò la sia stata dichiarata dal Giudice, e si possa procedere agli atti ulteriori senz'altra notifica, citazione o ricerca, come nella precedente legge, salva sempre però l'allegazione e la prova del giusto impedimento di esso citato, e della giusta ragione del bandito, come nella legge stessa.

Si provino poi le dette citazioni e bandi con una relazione scritta del messo e del trombetta, ai quali vogliamo che per esse, e per altre commissioni ad essi date, e da essi eseguite, sia prestata piena fede.

Del tempo nel quale si possa procedere, e dentro il quale si debbano terminare le cause criminali.

RUBRICA IV.

Parimente stabiliamo, non tanto nell'interesse del fisco, quanto degli stessi delinquenti, che nelle cause criminali si possa procedere in qualunque tempo senza osservare affatto le ferie stabilite anche in onore di Dio fuorchè per dar la sentenza, la quale non vogliamo si possa dare in tempo feriato in onore di Dio, e quindi proibiamo che tali sentenze e processi da farsi, come sopra, in tempo congruo, si possano in tale occasione impugnare in qualunque modo, o opporre la loro nullità.

E così procedendo, le sunnominate cause debbano dai Capitani, o da altri ufficiali, come sopra, al tempo dei quali sarà stato commesso il delitto, incominciarsi e finirsi con sentenza entro cinquanta giorni continui, dal dì del delitto commesso o dalla cognizione di quello, sotto pena di cinquanta lire di denari, da applicarsi alla Camera del Governo per ognuno, ed in questa pena per legge e tante volte incorrano, quante volte permetteranno che scorra il termine dei cinquanta giorni, e non termineranno la causa. E non solo siano multati i primi giudici, ma anche i successori qualsivogliano, che abbiano usata sopra lo stesso delitto un'uguale negligenza.

A questi però non vogliamo che venga computato il tempo della negligenza dei predecessori, ma soltanto della diligenza. E tali successori come sopra, siano tenuti a terminare la causa entro il resto dei cinquanta giorni, tolti quelli, in cui i predecessori procedettero, e furono diligenti. Con questo però non intendiamo che essa causa per la decorrenza dei cinquanta giorni, o di qualsivoglia altro tempo, divenga mai deserta, se non quando si procedesse coll'assistenza dell'accusatore, querelante, od altro istigatore, nel qual caso si osservi il diritto comune, ma che la duri in perpetuo, affinché gl'inquisiti non possano valersi del pretesto della deserzione.

Di non costringere alcuno ad accusare contro volontà e di non ammettere l'accusatore segreto.

RUBRICA V.

Come non conviene, e così neppure vogliamo che alcuno possa essere astretto ad accusare contro sua volontà, e neanche vogliamo che da chi intende farla non si riceva in segreto l'accusa, querela o denuncia, e che in forza di tale accusa si proceda, ma che qualunque vorrà accusare, querelare, o denunciare, lo debba fare pubblicamente, palesamente ed in iscritto avanti al notaio dei maleficii, meno nei casi in cui fosse ammesso per altri statuti, editti, o bandi, e ciò per evitare le frodi, che molte volte si è trovato essere state commesse sotto pretesto dell'accusatore segreto.

Dell'ufficio dei Relatori dei maleficii.

RUBRICA VI.

Essendo di grandissima importanza che tanto per iscoprire e punire i delitti, quanto per non lasciarli moltiplicare, vengano a cognizione della Curia quanto piu' presto si possa, perciò con questa salutar legge stabiliamo, che i Relatori dei maleficii, secondo lo stile e la consuetudine del Costituito o del Costituendo in avvenire nella Terra, Territorio e Distretto di San Marino, siano in obbligo di essere diligenti, e di vigilare per modo e talmente, che di qualunque maleficio commesso sotto la loro giurisdizione seu tenuta, o da uomini di essa fuori del territorio della Repubblica, abbiano notizie, lo debbano subito, se è grave, o almeno entro tre giorni dopo commesso, se è lieve, denunciare e riferire chiaramente, distintamente con le sue qualità e circostanze, e coll'indicare donde si possono prendere le informazioni, sotto pena, per chi contrafacesse o fosse negligente, di venticinque lire di denari da applicarsi issofatto alla Camera del fisco, e senza ammettere veruna scusa di assenza o d'ignoranza.

Che il procuratore od altri non possa intervenire in un giudizio criminale per altra persona assente.

RUBRICA VII.

Interessa moltissimo, che nei giudizi criminali i rei siano presenti così per la ricerca dei maleficii, come per l'esecuzione delle sentenze; e però con la presente legge vietiamo, che il Procuratore, difensore, esecutore, il padre, il tutore, il marito sotto pretesto o colore anche di preminenza e d'interesse proprio, in qualunque causa criminale, e di qualunque pena si tratti, non sia ammesso, o possa intervenire per il reo accusato, denunciato, od inquisito come sopra, ma i rei citati e chiamati siano tenuti e debbano comparire e presentarsi da sè stessi personalmente tranne il caso che ciò fosse per confessare semplicemente il delitto, e pel quale è mossa l'accusa, e non per ragione ed animo di difendere il reo quando si dovesse imporre principalmente una pena pecuniaria, ed a deporre la stessa multa nello stesso tempo, o dopo

che è comparso il reo, ed ha risposto alle inquisizioni, o si trova carcerato, o rilasciato sotto fideiussione, o per allegare le ragioni dell'assenza, e per ottenere un termine a denunziare e ricercare con animo di presentarlo, il che si debba affermare con giuramento; o per affermare esplicitamente e subito, e non in diverso modo, che il delitto che si pretende che esista, non esiste, e che non è delitto, o che si poteva commettere impunemente, e che di ciò non si poteva, o non si doveva fare inquisizione od accusa.

In questi casi, ed anche ad agire, accusare e denunziare vogliamo che siano ammesse le sopraddette persone; ma negli altri casi la proibizione proceda generalmente, e tanto nelle prime cause, quanto anche nelle seconde cause di nullità o di appello, non ostante la comparsa dei sopraddetti, si possa procedere contro il reo come contumace, secondo la forma superiormente prescritta.

In quali casi basti la prova per fama, per socii e per consorti.

RUBRICA VIII.

Accadendo il piu' delle volte, che per mancanza di prove i delitti anche gravi ed enormi, segnatamente avvenuti di notte, rimangano impuniti non ostante quella cura che affermiamo di usare a tutt'uomo, volendo perciò provvedere quanto sia possibile a tale inconveniente entro i termini della giustizia, stabiliamo che nelle grassazioni, negl'incendi ed in altri gravi ed enormi crimini, o danni commessi di notte, la prova per pubblica fama dei vicini del luogo del delitto, o del danno insieme con alcune altre prescrizioni ed amminicoli sia pienamente vevole, e basti alla condanna così in causa civile come in criminale, qualunque sia la pena da infliggere.

Le spogliazioni poi, le rapine, le violenze, le percosse, o le ferite, se ne fossero seguite, sia di notte sia di giorno e dovunque ed in qualsivoglia tempo per perpetrate e commesse, vogliamo che siano provate e siano dette provate legittimamente, se si provino per mezzo dei compagni e dei consorti degli stessi offensori e per mezzo di chiunque sia accorso al delitto ed al rumore, o sia stato presente, abbia udito o veduto che essi siano, purchè a loro altro non osti, e ciò non già qual mezzo sussidiario legale, ma in modo generale, purchè però all'atto non siano intervenuti altri testimoni, e non si possa provare per mezzo di altre persone.

Nè contro cotesti valga opporre sospetto alcuno, di odio o d'inimicizia, se per avventura non fosse sorta prima di tali delitti, nel qual caso se sia provata legittimamente venga ammessa e giovi.

Della testimonianza delle donne e dei minori nelle cause criminali.

RUBRICA IX.

Per ampliare la facoltà delle prove, con questa presente legge ordiniamo, che in tutti i delitti, o quasi, le donne e i minori di venti anni, ma maggiori di quattordici, possano essere accertati per testimoni, e alla loro testimonianza, se altro non osti, si dia piena fede per condannare a qualunque pena, non ostante il sesso o l'età. Da indi in giu', il pupillo sia creduto fin dove lo permette il diritto comune.

Che i minori abbiano legittima capacità nelle cause criminali.

RUBRICA X.

Stabiliamo in generale che i minori di venticinque anni, e maggiori di quattordici, o siano, o non siano figli di famiglia, anche senza il consenso del curatore, o del padre, possano stare in giudizio in una causa criminale, ed abbiano capacità giuridica tanto in agire, quanto in difendersi, e se si agitasse una causa criminale, tanto per accusa quanto per denuncia, od inquisizione.

E ciò tanto nelle prime cause, quanto nelle seconde di appello, nè sotto il pretesto delle cose predette si possa ottenere alcuna restituzione in intero.

Del mitigare la pena alle donne ed ai minori.

RUBRICA XI.

Condonando però alla debolezza delle donne, e alla inesperienza dei minori, decretiamo che le donne delinquenti vengano condannate pel delitto da esse commesso soltanto alla metà della pena ordinariamente imposta, quando cioè la punizione fosse pecuniaria. Quando poi la fosse corporale, o capitale, allora per la gravità di tali delitti sottostiano alle pene ordinarie.

Il minore poi di dieci anni venga punito del tutto ad arbitrio del Giudice e del Consiglio dei XII, con facoltà eziandio di assolverlo, se così sembrerà conveniente totalmente, secondo la qualità del delitto e delle persone.

Ma il maggiore di dieci anni e minore di dodici, venga condannato nel quarto della pena inflitta altrimenti per tale delitto, come sopra, e tanto il minore di qualunque età, quanto la donna siano tenuti alla rifazione delle spese all'offeso.

Però colla presente legge non intendiamo di negare che il Giudice, secondo la causa e le norme ammesse dal diritto comune, non possa o non debba diminuire la punizione tanto alle donne nelle cause corporali e capitali, quanto ai maggiori di dodici, ed ai minori di venticinque anni, ed anche per i maggiori di tale età.

Che il padre e l'avo siano responsabili del peculio, e sino alla legittima dei figli e dei nipoti rispondano per delitti di questi.

RUBRICA XII.

Perchè non si possano rendere vane le condanne e toglier da ciò l'occasione di far meficcii, vogliamo che per i delitti commessi da quelli che sottostanno all'altrui potestà, e per le loro punizioni pecuniarie, o confische di beni, in prima s'intenda e sia obbligato il loro peculio, di qualunque genere, se ne hanno, e che su di esso si tolga la multa per la quantità occorrente, e lo s'intenda di diritto confiscato, in caso di confiscazione, nonostante l'usufrutto del padre o dell'avo, e pervenga interamente, e di pieno diritto al Comune.

Oltre il peculio poi anche quelli che li abbiano sotto la loro potestà, siano tenuti al dovuto supplemento dei beni, tenute le debite distinzioni secondo le facoltà, e il numero dei figli, sempre con misericordia; e se il peculio non vi fosse, o vi fosse, ma non bastasse per la multa, la si paghi o si supplisca con la legittima, ed in caso di confisca, o questa sola, non essendovi peculio, o col peculio, se vi è, s'intenda e sia sequestrata di diritto, come sopra.

E in quanto a questo non si richieda altro processo, o sentenza, ma basti il processo fatto, e la sentenza data contro il delinquente principale, benchè del tutto contumace. E senza citar mai

il padre o l'avo di esso, da ciò solo la sentenza si possa e si debba mandare ad esecuzione contro di essi per il peculio e la legittima, come sopra, intendendo però che fino a tanto che non sarà stata da essi pagata interamente, siano sempre successivamente in avvenire tenuti per il resto; ma una volta pagata per intero non siano tenuti piu' oltre, anzi neppure lo stesso figlio, o nipote possa piu' pretendere e chiedere, dopo la loro morte, la legittima così pagata.

Della pena da darsi al forastiero che offende un cittadino ed ai suoi ricettatori e fautori.

RUBRICA XIII.

Per rendere piu' sicuri i nostri sudditi dalle insolenze dei forastieri, che talvolta confidando nella fuga e nel rifugio nella propria patria, e per questo quasi eludendo le punizioni, sono soliti ad essere piu' pronti a malfare, decretiamo, che se un forastiere non soggetto alla giurisdizione di San Marino, di qualunque dignità, grado, e condizione, autore, od istigatore di rissa, ardirà di offendere qualche cittadino nella Terra o nel Distretto della Repubblica, sia punito al doppio della pena onde si punirebbe per la stessa legge un cittadino che offendesse un altro cittadino, e questo se la pena fosse semplicemente pecuniaria e determinata; diversamente se fosse arbitraria, o corporale, cioè afflittiva, allora la punizione si stabilisca ad arbitrio in pecuniaria o corporale, o nell'una e nell'altra insieme, secondo la qualità del fatto e delle persone, in modo però che il forastiere sia punito con maggior pena del cittadino.

Non solo poi il forastiere che offende, ma chiunque dopo il delitto lo ricetterà, o in qualunque modo gli darà aiuto, consiglio o favore venga colpito dalla stessa punizione.

Volendo di piu' che i medesimi forastieri possano subito impunemente essere offesi da quei del Territorio o da altri chiunque nei beni e nella persona, fino alla uguaglianza dell'offesa da essi fatta inclusivamente.

E che tutti vedendo, o presenziando, o diversamente sapendo, o dovendo sapere, siano tenuti ad inseguirli, e porre ogni cura perchè siano presi e condotti in Tribunale.

O se si ricovereranno od occulteranno in qualche luogo debbano subito con ogni diligenza e silenzio essere denunciati alla Curia sotto pena a chi controfarà o sarà negligente, di scudi venticinque in caso di omicidio, e di scudi dieci in caso di altra notevole offesa.

Dei falsi accusatori.

RUBRICA XIV.

Se uno accuserà un altro falsamente, scientemente, o con temerità, sia punito della stessa pena, onde avrebbe dovuto essere punito lo stesso accusato, se l'accusa fosse stata vera o provata, ed inoltre sia tenuto a tutte le spese, interessi, e danni dall'accusato indebitamente sostenuti.

Della sicurtà da darsi di non offendere.

RUBRICA XV.

Per evitare gi scandali, e provvedere alla pace e alla quiete dei sudditi, stabiliamo, che ogni volta che vi sia causa e timore che alcuni vengano alle armi ed a risse fra loro, i Signori Capitani o altri Giudici ordinari, come sopra, al cui arbitrio vogliamo che in ciò si stia,

possano e debbano, vuoi ad istanza di una parte, vuoi per ufficio, costringere le parti fra le quali in tal modo si teme, di darsi vicendevole sicurtà di non offendersi attivamente e passivamente o per sè stessi, o per consanguinei ed attinenti fino al terzo grado inclusivamente, secondo il diritto canonico, e per aderenti, complici, e seguaci, sotto pena da stabilirsi a volontà degli stessi Capitani e Giudici. E quando loro sembri conveniente, puniscano disugualmente, per la disuguaglianza delle parti, e possano anche costringere il padre per il figlio, il piu' prossimo congiunto per il congiunto, ed ordinare con comminazione, che in tanto la sicurtà si tenga per prestata finchè in effetto si presti. Tale comminazione obblighi come la sicurtà istessa, e la pena, se si farà il contrario, si esiga subito e senz'altro processo da esso debitore, o dal fideiussore, o ommesso l'altro a beneplacito.

E basti il processo e la sentenza data contro il principale anche in contumacia, e senza citare il fideiussore, come fu anche di sopra decretato pel padre riguardo alla legittima.

Il fideiussore però s'intenda che abbia sempre esso principale, e i beni di lui obbligati per la propria indennità e regresso, e contro di lui e contro i beni si proceda in egual modo esecutivamente e tosto, anche nell'istrumento della sicurtà non fosse stata promessa la indennità.

E se avverrà che dietro ordine dei Signori Capitani qualcuno si rifiuterà di prestare, o non presterà la succitata fideiussione, oltre la multa indetta si mandi con tutta la famiglia in bando ed in perpetuo esiglio dalla Terra, Territorio e Distretto di San Marino, finchè non avrà data effettivamente la cauzione, non suffragando punto in questo caso la cauzione giuratoria sotto pretesto di povertà, e se costui fosse uno straniero, o fosse un forastiere abitante in questa Terra o Distretto, ne venga espulso e mandato in bando sotto le succitate pene di non offendere e di non tornarvi mai piu'.

Delle persone da non accettarsi per fideiussori.

RUBRICA XVI.

Non possano gli Ufficiali qualunque, gli Avvocati, i Procuratori, i Notari della Terra di San Marino riceversi nè ammettersi in fideiussori e per fideiussori nelle cause criminali, e neanche per fideiussori della promessa di non offendere.

Se poi qualcuno dei suddetti sarà ricevuto ed ammesso a fideiussore come sopra, per autorità di questa legge non sia in alcun modo obbligato o tenuto.

E chi riceverà o ammetterà i suddetti, o qualcuno di essi, sia punito colla multa di venticinque lire di denari per ognuno ed ogni volta.

E tuttavia quello che seguirà contro le suddette prescrizioni non abbia, di pien diritto, valore, nè si possa rinunciare espressamente o tacitamente a questo Statuto benchè sia intervenuto giuramento.

Come neanche vogliamo che dal giuramento sia convalidata la fideiussione e la promessa anzidetta, ma che l'una e l'altra si presuma del tutto simulata.

Delle rappresaglie.

RUBRICA XVII.

Poichè dalla concessione delle rappresaglie sogliono nascere moltissimi inconvenienti, decretiamo, che nessuno possa farsi ragione da sè stesso contro altri, nè vi sia persona che presuma o si attenti di fare qualunque rappresaglia senza speciale licenza dei Signori Capitani, e dei Consiglieri dei XII.

E se si faccia il contrario, decretiamo, che non valga, ed i contravventori siano puniti ad arbitrio dei Signori Capitani e del Consiglio dei XII.

In quali casi e in che maniera si possa procedere alla tortura.

RUBRICA XVIII.

Decretiamo che in qualunque causa criminale si possa usare la tortura, dove si tratti di pena capitale, o corporale indistintamente, però in una causa pecuniaria, non si deve usare, se la pena non ascende almeno alla somma di venticinque lire di denari. Ed in ogni caso se precedono ad essa legittimi indizi, conforme al diritto comune e agli Statuti di quest'alma Repubblica e specialmente a quello che segue, e dato prima un termine al reo che si richiama al diritto comune, con facoltà di oppugnare, secondo il diritto comune, i precedenti legittimi indizi, fuorchè contro i ladri, gli assassini, gli omicidi, e i traditori, contro i quali concediamo al Giudice libero arbitrio di procedere alla tortura.

Dell'indizio del sangue, e della fuga.

RUBRICA XIX.

Se avverrà che taluni, di qualunque condizione essi siano, vengano a rissa, e che sia provata, e che in fini di rissa si veda immediatamente scorrere il sangue da qualche parte del corpo di uno dei rissanti, anzi se apparisca percossa anche senza sangue, questo sangue e percossa siano sufficienti indizi di usar la tortura contro l'altro rissante, benchè non consti che esso abbia avuto nella rissa uno strumento idoneo a tale percossa. E lo stesso stabiliamo nel caso di fuga, talchè se l'imputato di un delitto fuggirà, dopo che il delitto sia stato commesso, e che corra voce che sia stato commesso da lui, tale fuga in qualunque crimine sia sufficiente indizio per la tortura, ancorchè il fuggitivo, dopo citato, spontaneamente sia ricomparso.

Del modo di procedere contro il reo assente in caso d'indizi per la tortura.

RUBRICA XX.

Perchè i processi criminali per qualche sotterfugio dei rei non possano rendersi illusori ed inutili, stabiliamo, che nei casi in cui dopo la risposta e la giustificazione il reo sarà stato rilasciato sotto fideiussione, giusta la legge soprascritta nella Rubrica II e dopo datogli il termine, e fatte da lui le difese, il delitto non apparirà sufficientemente provato per la condanna; ma che ci siano solo legittimi indizi per la tortura; allora sia invitato il fideiussore a presentarlo, e se non lo presenterà, pronunciata secondo la legge la condanna o la declaratoria della pena contro la fideiussione, il reo ad ogni modo sia e possa essere citato a comparire e possa essere sottoposto alla tortura.

Se non comparisce, si tenga anche in questo caso per vero contumace convinto e confesso, e si possa procedere alla sua condanna, come fu stabilito in altro caso sotto la citata Rubrica II; e tale sentenza, senza tener conto di qualsiasi altro fideiussore che siasi obbligato a sottostare alle conseguenze del giudizio, sia eseguita contro di lui, a quella guisa che fu stabilito

superiormente del padre e del fideiussore della promessa di non offendere, e nonostante il pagamento d'altra pena per non essersi presentato.

Del modo di pronunciare le sentenze criminali.

RUBRICA XXI.

Stabiliamo, che le sentenze criminali, o dei danni dati si debbano dare e promulgare dai Signori Capitani, o dall'uno di loro in caso di malattia del collega, od in caso di altro legittimo impedimento, ovvero da un altro Giudice, a cui spetti, nel pubblico Arringo della Repubblica convocato nel Palazzo del Comune secondo il solito esprimendo in quella il delitto, o il danno, di cui si assolve, o si condanna.

E a fare e ad osservar questo sia tenuto qualunque ministro del loro ufficio sotto pena tanto per ogni Capitano, quanto pel Giudice e Notaro, di cento soldi di denaro per ogni volta.

Basti che le sentenze siano lette e pubblicate dall'Attuario, purchè i Giudici dopo la pubblicazione fatta a viva voce, affermino di pronunciare e sentenziare, come fu letto, e contro le sentenze così date non si possa opporre il difetto della citazione; ma la chiamata all'Aringo sia in luogo di essa, e non si ricerchi altra intimazione delle dette sentenze, ecc.

Dei beni dei condannati.

RUBRICA XXII.

Non vogliamo poi che abbia luogo la pubblicazione, o confisca dei beni di un condannato, se non nei casi espressi nel volume degli Statuti, e per crimine di lesa maestà, tradimento, ribellione contro lo Stato di San Marino, e sua libertà, di omicidio, assassinio, sodomia, e rubamenti di strade, nei quali casi vogliamo che se ne confiscino i beni, e s'intendano confiscati per legge, ancorchè non sia stato espresso nella sentenza, e sia che se ne possa fare, e si faccia, o non, l'esecuzione personale.

Ma negli altri casi i beni dei condannati vadano ai legittimi successori ai quali apparterrà di diritto la successione.

Della esazione delle condanne.

RUBRICA XXIII.

Parimenti stabiliamo, che date le sentenze condannatorie e passata la cosa in giudicato, i Signori Capitani, od altro Giudice possano a lor piacere esigere o far esigere le condanne per mezzo del Camerlengo del Comune, riservata però la grazia ottenuta o da ottenersi entro il termine da stabilirsi da loro, e al piu' sino a due mesi dal giorno della sentenza.

Ma dopo due mesi, i Giudici ed il Camerlengo unitamente e disgiuntamente siano tenuti e debbano tutte le condanne sì del loro ufficio come quelle dei predecessori esigere o far esigere subito dal Camerlengo, costringendo realmente e personalmente i condannati, come ad essi parrà meglio e piu' opportuno, ed osservata specialmente la pena personale contro i forastieri, ed altri che non posseggono beni immobili, e nel caso della pena reale, i pegni vengano subastati e venduti al maggiore offerente, e quel che sopravvanzerà del prezzo si restituisca. Se invece non bastasse, si faccia una nuova esecuzione sino all'intera soddisfazione, sotto pena pel

Camerlengo che in ciò sarà negligente, di pagare del proprio tutte esse condanne, e quando siano scaduti gli anzi detti due mesi, non si ammetta piu' alcuna grazia.

Delle grazie da non concedersi, delle pene convenzionali o incamerate.

RUBRICA XXIV.

Successivamente decretiamo, ed ordiniamo, che per l'avvenire non si conceda a nessuno alcuna grazia, nè in tutto, nè in parte, per una pena convenzionale, nè per altre pene qualunque già tassate, stabilite, ed incamerate per causa in qualunque modo motivata, e tale s'intenda anche scaduti i due mesi, di cui nella legge precedente, od altrimenti se si trovino scritte a libro dal Camerlengo col consenso di chi deve pagare, o per ordine del General Consiglio.

E a nessuno sia permesso a parole o in iscritto proporlo nel Consiglio, nè leggere, o proporre preghiere che lo contengano, o lettere che lo domandino, ed i Capitani, o qualunque altro che in qualche modo tenteranno il contrario cadano e di pien diritto e di fatto s'intenda che siano caduti nella pena di pagare altrettanto del proprio alla Camera del Comune: dichiarando che le predette cose procedano nelle pene convenzionali, benchè le non siano ancora pervenute alla Camera del Governo e in mano del nostro Camerlengo.

Della riduzione delle condanne a caposoldo per ragione di pace.

RUBRICA XXV.

Per indurre le persone a concordia, stabiliamo, che se taluno sarà inquisito, accusato o denunciato per qualche debito, e coll'offeso e cogli eredi di esso abbia ottenuto la pace, e sia tornato in concordia, e la produca quandochessia prima della sentenza, o ne faccia fede per mano di pubblico notaro che se ne sia rogato che nella prima risposta avrà confessato tutte e singole le cose contro sè intentate, paghi soltanto il caposoldo, cioè due soldi per lira sulla somma a cui sarebbe stato condannato, se non si fosse fatta la pace, in quei casi cioè, in cui l'offesa sia stata senza spargimento di sangue.

Ma quando l'offesa sia stata fatta con spargimento di sangue, paghi quattro soldi per lira sulla somma in cui sarebbe stato condannato, se non fosse stata prodotta la testimonianza della concordia ottenuta, come sopra.

Detraendosi però, quando siasi ottenuta la pace e prodotta da quelli, il quarto in virtu' del decreto emanato dal General Consiglio l'anno 1599 nel mese di Giugno, purchè paghi il detto caposoldo in effetto, dopo la pace e la concordia ottenuta quando che sia prima della sentenza, diversamente di un tal beneficio non possa giovarsi.

Questo beneficio però del caposoldo non possa essere esteso agli omicidi, ai traditori ed a quelli che commettono assassinii, o furti; ma questi siano puniti secondo gli Statuti.

Di quelli che declinano la giurisdizione della Repubblica di San Marino.

RUBRICA XXVI.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che qualunque persona laica di qualunque condizione, dignità e preminenza della nostra Terra di San Marino, e suo contado, e distretto, sia tenuta a

rispondere, obbedire, ed ottemperare al Governo della nostra Terra, ed ai Signori Capitani pro-tempore, ed anche davanti a loro a litigare e trattar le proprie cause, tanto civili, quanto criminali, ed altre qualsivogliano, fatta eccezione soltanto per le cause d'appello, che si terranno davanti agli ordinari giudici d'appello.

E quelli che contravverranno, siano puniti in venticinque lire di denari.

Qualunque terriero poi accuserà un altro della Terra di San Marino, od abitante in essa, o qualche forastiere; ovvero un forense accuserà un terriero in qualche luogo fuori di territorio, a dritto o a torto, per qualche contratto, o negozio di qualunque specie fatto nella Città di San Marino, o sue piazze, o distretto, questi che accusa sia condannato in cinquanta lire di denari per la Camera del Comune ecc., e sia obbligato nel tempo stesso ad ogni danno ed interesse che fosse derivato all'accusato per la surriferita accusa.

E chiunque, sia della Terra, sia forastiero, denuncierà, o scoprirà quello che accusasse in tal modo, consegua la metà della multa, e il suo nome non sia mai manifestato ad alcuno.

Della ribellione, e sua pena.

RUBRICA XXVII.

Desiderando che, auspice sempre Iddio, e per le preghiere e l'intercessione del piissimo nostro Avvocato S. Marino, lo stato di quest'alma Repubblica si conservi inconcusso, ed illeso in perpetuo, come è stato fin qui, stabiliamo espressamente e rigorosamente, che nessuno di qualunque sesso, dignità e condizione, sotto qualsivoglia pretesto ardisca, o presuma di nominare, chiamare, o riconoscere principe e signore di questa Terra nessun altro fuorchè il Consiglio dei Sessanta, e chi ne nominerà, eleggerà, chiamerà, o riconoscerà un altro, o farà, o tenterà qualche altra cosa di simile, oppure vi presterà, in qualche altra maniera, consiglio, aiuto e favore, ovvero, sapendo di tali maneggi, non li rivelerà subito, cada immediatamente nella pena della privazione in perpetuo di tutti i privilegi, immunità, ed onori, i quali diversamente avrebbe in detta Terra, o che potrebbe acquistare, od avere in futuro. E perciò, come ribelle, e reo di crimenlese, sia impiccato per la gola e fatto in pezzi il corpo, e confiscati i beni.

Della pena di quelli che offendono i Signori Capitani, o i loro Ufficiali.

RUBRICA XXVIII.

Risiedendo nella Terra di San Marino, e suo territorio, la somma potestà appo il General Consiglio dei Sessanta, e quando questo non è congregato, avendo i Signori Capitani pro-tempore il mero e misto impero, e la suprema autorità, e sembrando quindi non conveniente che la sia tenuta in dispregio; decretiamo, che se si trovi uno tanto audace, che osi, o presuma di offendere i Capitani pro-tempore, od anche quelli che compiono il loro uffizio e per ragione di ufficio, o qualche loro Ufficiale, e contro di loro in qualunque modo si opponga, mentre compiono il proprio dovere, e ne impedisca l'esecuzione, quel tale che così offende, si oppone, ed impedisce essi Capitani, o l'uno di loro, o i loro Ufficiali, come sopra, oppure contro di essi cospirerà, sia punito ad arbitrio del Consiglio Generale della Repubblica in danari, e nella persona, sino alla morte naturale inclusivamente, e alla confisca di tutti i beni.

Della pena di chi propala i segreti della Repubblica, o di chi tratta cose in pregiudizio di essa.

RUBRICA XXIX.

Se uno di San Marino, o sua Curia, comunicherà, o propalerà qualche segreto della Repubblica a qualcuno fuori o dentro della Curia, od altrimenti con esso tratterà, proponendo, rispondendo, comunicando, o riceverà comunicazioni per mezzo di parole, lettere, o messi, sopra qualche cosa, da cui potesse derivar pericolo, danno, o pregiudizio al Governo, od accederà, o trasmetterà a qualche luogo, o parteggerà per qualcuno, donde potesse nascer guerra contro la Repubblica, sia punito in duecento lire di denari, e se sarà Consigliere, oltre alla multa, sia privato di tal dignità, e cancellato da tal numero, ed anche dall'Arringo Generale della Terra, così che piu' non si consideri appartenere alla Repubblica colui che ha agito contro di essa tanto empivamente.

Che nessuno parteggi coi nemici del Governo.

RUBRICA XXX.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che chiunque parteggerà, o patteggerà con un nemico del Governo di San Marino nella Terra, e suo Distretto, od in altro luogo, dopo la dichiarazione di ostilità, e prima della riconciliazione del nemico col Comune, paghi per pena venticinque lire di denari.

Di quelli che usurpano, ed occupano i beni del Comune.

RUBRICA XXXI.

Se qualcuno quandocchessia, e comechessia di sua autorità, o meglio temerità, in passato avrà tolto, od in futuro, intercetterà, sottrarrà, od usurperà danaro, o qualche altra cosa mobile, spettante ed appartenente al Governo di San Marino, o consiglierà, e procurerà che si faccia alcun che di simile in pregiudizio del Comune, sia punito del quadruplo, oltre la restituzione della cosa, e del suo prezzo.

Se poi le cose così occupate siano immobili, oltre la restituzione, paghi per pena venticinque lire di danari.

Salvo che non siano del terreno del Mercatale, nel qual caso vogliamo che la pena sia di cinquanta lire, e che quello che è stato occupato sia subito restituito, senz'altra controversia.

Proibendo affatto in ciascuno di questi casi ogni prescrizione contro il Comune, o allegazione di prescrizione, se non si proverà vero titolo e buona fede.

Della duplicazione delle pene.

RUBRICA XXXII.

Decretiamo, che in tutti i malefici commessi in tempo di notte, o che si commettessero nel Consiglio o nell'Arringo, od avanti ai Capitani, o ad uno di loro, mentre esercitano il loro ufficio, o nel foro, o dentro alle porte della Città, o si commettessero sulle strade pubbliche, o nei giorni di domenica, o feriatì ad onore di Dio, anche se fossero soltanto espressioni ingiuriose, o bestemmie qualunque contro Dio O. M., e la Beata e Gloriosa Vergine Maria, e gli altri Santi e Sante di Dio, in ognuno di tali casi, le pene siano sempre, e s'intenda siano doppie.

Tuttavia raddoppiate una volta, non possano piu' raddoppiarsi.

Della conservazione dell'Annona.

RUBRICA XXXIII.

Per la conservazione dell'Annona stabiliamo, che nessuno di qualunque condizione egli sia, ardisca in alcun modo, o presuma, sotto qualche quesito colore di estrarre, o fare estrarre dalla Terra, o distretto di San Marino nessuna quantità di grano, di farina, o di qualunque altra biada, o di venderla a che la estraie, e presuntivamente, e realmente sia per estrarla, o di prestare aiuti, o consiglio, senza espressa licenza dei Signori Capitani, e dei presidenti dell'Annona, anzi nessuno per mercanteggiare, o per altra causa, possa sulla piazza pubblica, od altrove comprare, come sopra, grano, od altra biada, oltre il bisogno suo e della sua famiglia, sotto la multa a chi la estrarrà, ordinerà, venderà, aiuterà, o comprerà oltre il bisogno, di dieci scudi per ogni mastello, e da indi in giu', o in su in proporzione, e con la pena della perdita del genere, e delle bestie rispettivamente, con le quali accadesse di estrarlo, da erogarsi per la quarta parte all'accusatore, per il resto alla Camera del Comune.

Dando autorità e facoltà ad ognuno di perquisire, inseguire, prendere e condurre alla curia tali estrattori insieme coi generi e con le bestie, anzi perchè ne siano maggiormente allettati, applicando ad essi in tale caso il genere, e le bestie.

E di piu' dichiarando che s'intenda che estrazione avvenga per questo solo, che si trovi uno diretto verso i confini, benchè non vi sia ancora vicino, e per altre legittime presunzioni, e per la qualità delle persone, ad arbitrio degli stessi Capitani e presidenti dell'Annona.

Dei beni immobili da non alienare ai forastieri, e specialmente ai potenti.

RUBRICA XXXIV.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che nessuno della Terra di San Marino, o suo distretto, od abitante in essa, anzi neppure nessun forastiero, di qualunque grado, e condizione egli sia, ardisca per l'avvenire, e presuma in qualche modo, o sotto qualche quesito colore, da per sè, o per interposizione di altra persona, vendere, o sotto qualunque altro titolo, anche d'istituzione, o di dote, alienare, retrovendere, permutare, e trasferire a qualche forastiero, o in qualche forastiero i beni immobili esistenti in questa Terra, o sua curia, e distretto.

Nè lo stesso forastiero, in favore del quale si facesse l'alienazione, o la traslazione, possa per i suddetti, o per qualunque altro titolo, diritto, causa, anche di successione legittima, acquistare, o prendere possesso dei detti beni, senza espressa licenza da ottenersi in iscritto dai Signori Capitani, e dal Consiglio dei XII, e se non sia stato pagato da lui il cinque per cento del valore, e della stima della cosa, prima dell'acquisto, o della presa di possesso (la qual condizione si debba porre nel concedere il permesso, e tuttavia, se fosse stata ommessa, intendiamo che per autorità del presente Statuto sia posta) sotto pena di nullità di esso contratto, od atto, e della perdita della cosa alienata, trasferita, acquistato, o il possesso della quale fu preso, contro la forma di questo decreto, e del prezzo di essa, se vi sarà stato prezzo, o si potrà intendere che vi sia stato in qualche modo per diritto, ed in questa pena s'incorra di pien diritto, e la si esiga incontante, e si applichi al fisco della Repubblica.

E questo s'intenda per qualsivoglia forastiero.

Se poi l'alienazione si dovesse fare in favore di qualche straniero nobile, e potente, e la fosse di qualche casa situata dentro la Città di San Marino, e le sue mura, si domandi il permesso al Consiglio generale, e chi contravverrà sia impiccato per la gola in guisa che muoia, e la roba s'intenda confiscata per legge, senz'altra dichiarazione, nonostante qualunque cosa in contrario.

Ma se l'alienazione sarà di beni immobili situati fuori della Terra di San Marino, e sua curia, e distretto, sia punito colla pena di duecento lire di danari, e colla perdita della cosa alienata, e del prezzo.

Dichiarando ancora, che per le donne della nostra Terra che vanno a marito coi forastieri, e possiedono stabili nel territorio, e distretto della Terra di San Marino, si osservi il decreto del general Consiglio emanato l'anno 1599 nel mese di Giugno, di cui nel libro delle Proposte a carte 125.

Dell'amozione dei termini.

RUBRICA XXXV.

Chiunque per inganno, o frode amoverà, caverà, spezzerà, toglierà, od in qualche altro modo occulterà un termine, capurno, od altro segno di confine, che stia in luogo di termine, sia condannato in cinquanta lire di danari, ed il termine, od il contrassegno del confine, sia rimesso nel luogo primiero. Si presuma però inganno e frode, e qualità di termine, o segno di confine contro un vicino, e che vi abbia interesse, una volta provata l'amozione, o che vi sia stata occultazione, e quindi possa esser condannato, se da esso no venga provato il contrario. Ma non essendo stato provato che sia stato rimosso ed occultato, si presuma contro lo stesso, se contenda, o neghi, che il termine sia stato affisso, e posto nel luogo in cui l'altra parte assevererà, e proverà per mezzo di due testimoni idonei che si trovava prima e per questo solo possa torturarsi sopra tale amozione, spezzatura, o nascondimento, per autorità del presente Statuto, nonostante qualunque altra cosa in contrario.

Ogni volta poi che insorgerà controversia per riporre i termini, i Signori Capitani possano costringere le parti ad eleggere uomini probi per stabilire i confini, e porvi i termini, e questi così eletti, dopo avutone l'annunzio, sieno obbligati a mettere i termini negli otto giorni prossimi successivi, dato loro prima il giuramento, che li porranno in buona fede, od altrimenti come le parti saranno concordi; e similmente essi Signori Capitani, possano, sotto determinate pene, ordinare alle parti che la determinazione de' confini e la decisione stabilita dalle persone eletti la dovranno avere per rata, e ferma in perpetuo.

Di coloro che gettano immondizie nelle cisterne, nei pozzi, e nelle fonti.

RUBRICA XXXVI.

Chiunque, di qualunque condizione egli sia, getterà immondizie in qualsivoglia cisterna, pozzo, o fonte, sia punito ad arbitrio dei Signori Capitani, e del Consiglio dei XII, considerate le qualità dell'immondizie, la condizione della persona che le getta, e il luogo in cui le getta. E da questa pena così data ad arbitrio, non si conceda appello, reclamo, o ricorso di sorta.

E il quarto sia concesso all'accusatore, al quale si presti piena credenza con un testimonio degno di fede, ed il nome del quale resti segreto; l'altro quarto vada all'ufficiale esecutore, e il resto alla Camera del Governo di San Marino.

Della pena di coloro che guastano le mura, e di quelli che gettano sassi per la rupe.

RUBRICA XXXVII.

Chiunque guasterà le fortificazioni, o le mura della città di San Marino, sia multato a venticinque lire di danari, da applicarsi incontanente alla Camera del Comune, e sia tenuto al restauro del luogo guastato.

E nella pena di dieci lire incorra issofatto chiunque getterà sassi giu' per la rupe.

Della forma da osservarsi nelle vendite col patto di retrovendita.

RUBRICA XXXVIII.

Ad ovviare le frodi delle usure, stabiliamo, e confermiamo, che le vendite, col patto di retrovendita non debbano, nè validamente possano farsi, se non precedendo una stima di due probi viri da eleggersi di concordia dalle due parti. E la stima si produca da essi col giuramento innanzi ai Signori Capitani, od avanti al Giudice ordinario della Terra di San Mario, nè si possa eseguire, se non con decreto del giudice. E se una vendita fatta con tal patto (anche in diverso tempo, e separatamente) si trovasse eseguita in altro modo, sia nulla del tutto, cosicchè non si possa provar niente in contrario, ed i contraenti, ed il notaro rogato dell'istrumento, o degli istrumenti, e non ignaro delle predette norme, siano puniti, e ciascuno sia multato in venticinque lire di danari, da applicarsi alla Camera del Comune.

Della pena di chi vende la roba a due.

RUBRICA XXXIX.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che nessuno nella Terra, Curia, e Distretto di San Marino ardisca, o presuma di vendere la cosa stessa a due, o piu' persone, se non insieme in uno stesso contratto, o col consenso dei compratori, o nei casi permessi dalla legge. Altrimenti i contravventori cadano nella pena di dieci lire di denari, se la cosa venduta sia mobile.

Se poi sia immobile, in venti lire per ognuno, ed ogni volta, e ciò nonostante, per autorità del presente Statuto, sia valida e sussista la prima vendita, salvo l'esistenza di altre cause di nullità, e la sia preferita alle altre, ancora che per qualcuna di esse fosse stato trasferito il possesso.

Della pena di chi incorre in mancanza nel far la guardia.

RUBRICA XL.

Decretiamo che chiunque venga eletto, o chiamato alla guardia della Terra di San Marino, di notte o di giorno, debba venirvi debitamente armato, e stare continuamente nel luogo della guardia, mentre essa dura, nè allontanarsi, ed ivi nel debito tempo vigilare, stare all'erta, e diligentemente far la custodia, sotto pena per chi manca in qualcuna di queste cose di dieci soldi, da pagarsi immediatamente alla Camera, e di piu' in altra punizione anche corporale, ad arbitrio dei Capitani, e del Consiglio dei XII, secondo la qualità del fatto e del tempo, cosicchè in tempo di guerra, o di sospetto, o di trista conseguenza che ne fosse seguita, la pena debba e si possa sempre aumentare, anche fino alla morte naturale inclusivamente. E s'intenda che abbia mancato, e non abbia fatto la guardia quegli che quante volte sia fatta la

visita non sia stato trovato nel luogo nella guardia, oppure si sappia in altro modo che non sia stato al suo posto. Meno che non provi che se ne è allontanato col permesso dei Signori Capitani, o di altro deputato.

E nessuno vada, nè sia ammesso, o possa essere deputato a fare tal guardia, che non abbia piu' di quindici anni, diversamente non sia tenuto per una sentinella, e si ritenga che non sia stata fatta la guardia per l'effetto d'incorrere nelle sopraddette pene, e sempre quando nel luogo di chi manca ne sia surrogato un altro, il contravventore paghi a questo la mercede oltre la stessa pena; la quale debba esser doppia nelle Rocche.

Dei cani che mordono qualche bestia.

RUBRICA XLI.

Se un cittadino, o forastiero, od abitante di questa Terra, contado e distretto, abbia un cane in casa, e lo aizzi a mordere qualche bestia, che ne rimanga ferita, e di tal ferita se ne muoia, incorra nella pena di venticinque soldi di denari ogni volta, e rifaccia sempre il danno, secondo la perizia da farsi dagli stimatori del Comune.

E se il cane non fosse di chi l'aizza, questi paghi la medesima pena, e rifaccia il danno dell'animale ucciso.

Se poi questo non morisse, ma diventasse inservibile, il padrone del cane, o chi l'ha aizzato paghi di multa dieci soldi.

Ma se un cane da sè stesso, senz'essere aizzato da nessuno, ucciderà qualche bestia, o mordendola la renderà inservibile, il padrone emendi quel danno a termine della perizia degli anzidetti stimatori.

E similmente, se una bestia ne ucciderà un'altra, o la renderà inutile, il padrone ne paghi il danno, nè possa mai sfuggire alla responsabilità cedendo l'animale, che ha recato il danno.

Di non tener ingombre le cave, e della pena di chi porta via le pietre, o l'arena.

RUBRICA XLII.

Se qualcuno farà scavare, o tagliar pietre nelle cave della Repubblica, sia tenuto, dentro il termine di sei mesi, a farle portar via, o rimuoverle di luogo, affinchè non siano d'impaccio ad altri, che vogliono ivi scavare. Scaduto il suindicato termine, chiunque possa impunemente togliere, e rimuoverle, purchè, se le vorrà usare, ne paghi al padrone che le ha scavate, o fatte scavare, il valore da stabilirsi dai Signori Capitani che ne abbiano presa cognizione.

Ma se qualcuno porterà via le pietre di un altro, o l'arena in altro luogo esistente, sia tenuto ogni volta alla pena di dieci soldi, e a pagare al padrone il prezzo della cosa stimata.

Della pena del forastiero che dimora nel territorio, e di chi lo alberga senza permesso.

RUBRICA XLIII.

Una lunga esperienza ne ha insegnato, che per la venuta dei forastieri sono derivate ai nostri cittadini molti danni, e molte uccisioni.

Perciò vogliamo, stabiliamo, ed ordiniamo, che per l'avvenire nessuno, il quale non sia oriundo di questa nostra Terra, o territorio, e distretto, o che non sia stato fatto cittadino, e nostro uomo, secondo la forma dello Statuto, possa abitare, o dimorare nella Città, o suo territorio, contado, e distretto, non esclusi i castelli e i luoghi a noi soggetti, oltre il termine di tre giorni, sotto pena di dieci scudi, e di tre tratti di corda.

Nella qual pena vogliamo che incorrano anche quelli che li ospiteranno, od altrimenti in qualche modo li ricetteranno nelle loro case, o beni, senza licenza dei Capitani, e del Consiglio dei XII, da ottenersi in iscritto, tanto nel primo caso sopraindicato, quanto in questo caso attuale.

Dichiarando, che se il forastiero, come sopra, ospitato e ricevuto fosse un bandito ed un condannato di delitto capitale, il ricettatore soggiaccia, e s'intenda soggiacere alle pene comprese nei decreti e bandi sui ricettatori dei banditi, e loro materia.

Nessuna scusa gli sia ammessa per l'ignoranza del bando predetto.

Anzi per non aver chiesto l'anzidetto permesso, vogliamo ed ordiniamo, che si presuma che ne fosse in manifesta conoscenza, e che non si possa provare il contrario.

Della pena di quelli che ascendono e discendono per le mura della Terra di San Marino, e passano altrove che per le porte.

RUBRICA XLIV.

Se mai in alcun luogo si vogliono punire severamente, ed acerbamente, coloro che scavalcano le mura, quelli per certo è conveniente che sieno fierissimamente e severissimamente puniti, i quali hanno presunto di farlo nella Città della Repubblica nostra di San Marino, mentre vi si fa guardia di giorno e di notte, non senza grandissima spesa, ed incomodo, e danno di tutti.

Perciò a fine di porre un rimedio salutare a questo male, stabiliamo, ed ordiniamo, che se da quind'innanzi qualcuno scavalcherà le mura della nostra Terra, o vi entrerà, od uscirà, così di giorno, come di notte, per altrove che per le porte, questi che così entra ed esce, e quelli che gli danno aiuto, consiglio, e favore, siano multati con la pena di cento scudi da applicarsi alla Camera del Comune, e siano quindi condannati alla galera per tre anni. Cosicchè per nessuna ragione quanto si voglia colorata possa essere scusato, nè alcuno venga udito, od ammesso a scusarlo, quando consti del fatto.

Del non fare adunanze armate.

RUBRICA XLV.

Essendochè le conventicole sogliono spessissimo partorire grandissimi danni, per ciò stabiliamo, ed ordiniamo, che nessun cittadino, o forastiero, di qualunque stato, qualità, e condizione, ardisca, o presuma, senza espressa licenza del General Consiglio, od almeno dei Signori Capitani, e del Consiglio dei XII, di adunare, o congregare in qualsivoglia modo in un luogo di campagna, o di città, od in qualche casa propria, o presa in affitto, per commettere qualche male, o delitto, quattro persone armate, o da indi in su, sotto pena di duecento lire per chi li convoca ed aduna, e di cento lire per ogni adunato, oltre la pena del delitto, che per avventura si commettesse, ed ancorchè poscia non fosse stato commesso; meno che detta radunanza non si facesse per difesa, senza aver avuto modo, e tempo di ottenerne il permesso.

E le predette pene abbiano luogo altresì contro quelli che a fare le suindicate, od alcune delle suindicate cose presteranno aiuto, consiglio, e favore.

Nè alcuno in avvenire, nel Consiglio, e nell'Arringo possa far proposta alcuna in favore di chi abbia contravvenuto ai sopraddetti ordini.

Della pena di chi uccide, e prende i colombi.

RUBRICA XLVI.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che qualsivoglia cittadino della Terra di San Marino, od anche qualsivoglia forastiero, ardirà di uccidere colombi nella Terra, o suo territorio, contado, e distretto, ed in qualunque posto di essi, paghi issofatto dieci scudi, e venga punito con due tratti di corda in pubblico. Nella stessa pene s'intenda che sia caduto ed incorso anche quegli che prenderà i colombi col laccio, od in qualche altro modo. Chi poi lo tenterà, e la non riuscita non sia dipesa da lui, venga punito medesimamente in dieci scudi.

E chiunque possa denunciare le predette contravvenzioni, ed abbia la quarta parte della multa, e il suo nome sia tenuto occulto.

Della pena di quelli che offendono in Chiesa.

RUBRICA XLVII.

Considerando, che nelle sacrosante Chiese conviene pregare con pace, e quiete, stabiliamo, ed ordiniamo, che se qualcuno in Chiesa, e mentre si celebrano i divini uffici, ucciderà un altro dolosamente e con premeditazione venga impiccato per la gola, in modo che muoia, e non possa esser sepolto senza espressa licenza del Consiglio Generale, e i suoi beni siano confiscati, e devoluti al Comune.

E chi lo leverà, od ordinerà che sia levato dalla forca, senza la succitata licenza, s'intenda che sia incorso incontanente nella pena di cento lire.

Se poi uno percuoterà un altro in Chiesa, con spargimento di sangue, o con frattura di ossa, oltre la punizione ordinaria del delitto, sia mandato perpetuamente, per riguardo al luogo, in esilio dalla Terra di San Marino, giurisdizione, e distretto, sotto la pena del taglio della mano con cui fece il delitto, e di nuovo bando perpetuo.

Se poi senza spargimento di sangue, oltre le altre pene consuete, comprese in altre leggi, sia bandito per cinque anni da detta Terra, e territorio, sotto pena di cento lire, da applicarsi incontanente alla Camera del Comune.

Delle falsificazioni.

RUBRICA XLVIII.

Perchè non si commettano impunemente falsificazioni, il cui delitto ognuno conosce quanto sia grave, con la presente legge decretiamo, che se uno scientemente e falsamente farà qualche istrumento contenente un contratto di qualunque specie, ovvero un testamento, o codicillo, o donazione per causa di morte, atti, sentenza criminale, o civile di giudice, di arbitrio, o di arbitratore, o scrittura privata approvata per diritto comune, o statutario, ovvero in tali atti

commetterà, o farà falsità, o le farà, o farà fare, preparare, commettere, e in qualunque altro modo e qualità sarà commessa, o fatta, o perpetrata cosa simile, sia scrivendo, sia diminuendo, sia aggiungendo parole, sia radendo, cancellando, o mutando, od in qualunque altra guisa falsando la verità, abbia la mano tagliata per modo, che sia divisa dal corpo ed egli sia infame per sempre.

Se poi qualcuno userà scientemente di un istrumento falso, o falso testamento, codicillo, donazione per causa di morte, od atti pubblici, o scrittura privata, o sentenza falsa, venga condannato in cento lire, e se entro dieci giorni dalla sentenza non pagherà effettivamente la condanna, sia percosso a verga.

Se poi qualcuno produrrà scientemente in giudizio un testamento falso, o codicillo, istrumento, o donazione in causa di morte, od atti pubblici, o sentenza, o scrittura, privata, o testimoni falsi, e simili, e non ne userà, nè in tutto, nè in parte, per la sola produzione che ne avrà fatta, senza utilità, sia condannato in cento lire di danari, e se non pagherà la condanna entro dieci giorni, come sopra, venga mandato in esilio per cinque anni.

Se uno scientemente e con inganno detterà istrumento, testamento, od altro atto di ultima volontà, o giudiziale, o scrittura privata, o sentenza, o qualche altra cosa simile, sia condannato in cento scudi di danari, e se non pagherà la multa, come sopra, entro dieci giorni, incorra nella pena della galera per cinque anni.

Parimenti se uno in una causa civile, o criminale, pecuniaria, eccedente la somma di dieci lire, e ad offesa produrrà scientemente in giudizio, o fuori avanti ai Capitani, agli arbitri, agli arbitratori, od avanti a qualche altro surrogato da qualcuno di essi una falsa testimonianza, venga condannato in cento scudi.

Ma se a difesa in causa criminale, si condanni in cinquanta scudi, e sia sempre infame.

Ed inoltre sia tenuto a rifare gl'interessi alla parte offesa.

Se poi la somma non passerà le lire dieci, o sia in qualunque causa di danni dati, venga il reo punito in scudi dieci, se ad offesa, e sia sempre infame, e non possa avere nella Città e Curia di San Marino dignità od ufficio alcuno.

Ma se per difesa, sia condannato nella metà della suindicata pena pecuniaria.

Ma se in una causa criminale, in cui si dovesse imporre una pena corporale, in tutto, o in parte, principalmente, o sussidiariamente, e ad offesa, la persona che avrà fatta la falsa testimonianza venga condannata, e punita di quella pena corporale, in cui sia stato punito, o doveva condannarsi, o punirsi colui, contro il quale era stata fatta la falsa testimonianza, se il delitto, o i delitti, fossero stati veri.

Ma se a difesa, sia condannato in scudi cento, e sia infame in perpetuo.

Se uno poi subornerà qualche testimonio, o gl'insegnerà a fare una falsa testimonianza in una causa civile, o criminale, anche col tacere la verità, venga punito con la medesima pena che il testimone depositante il falso (osservata la distinzione di causa civile o criminale, di difesa o di offesa, come sopra) se sarà conseguito il fine della deposizione. Ma se non sarà seguito, sia pure punito in tutto, com'è stato stabilito di sopra, per chi produce un falso istrumento senza esserne poi servito.

Se poi qualcuno contraffarà in qualunque modo e qualità il sigillo del Governo della Repubblica di San Marino, sia condannato al fuoco, e completamente arso in modo che muoia, se verrà nella giurisdizione della Repubblica.

Se poi non verrà, anche in questo caso siano confiscati i suoi beni pel Comune, e ciò non ostante sia condannato al fuoco, come sopra.

Chi poi falsifica le misure, o i pesi, ancorchè non consti che ne abbia usato, venga punito in cinquanta lire; ma in lire cento, se, oltre la falsificazione, sia stato convinto di averne usato.

Chi poi li tiene scientemente, o li usa per un mese, o da un mese in giù, anche in una volta sola, comechè non li abbia falsificati, sia multato in cinquanta lire.

Ma se piu' d'un mese, e piu' volte, e con uso continuo, nella pena di cento lire; e si presuma in chi li ritiene che della falsità sia conscio e che piu' volte e continuamente se ne sia servito ed uso continuato se esercita arte o mercatura, in cui si adoprano i pesi e le misure, salvo che non sia stato provato indubbiamente il contrario.

Della pena di chi batte o spenda moneta falsa.

RUBRICA XLIX.

Vietiamo a tutti di battere, e fabbricare, o far battere, e fabbricare moneta falsa.

E se alcuno farà il contrario, sia arso vivo in modo che muoia, e la casa in cui con saputa del padrone sarà stata battuta e fabbricata la moneta falsa, per ciò stesso s'intenda, e sia confiscata a pro del Comune.

Se poi qualcuno diminuirà di peso una moneta, tosandola, tagliandola, o limandola, sia condannato ogni volta in duecento lire, se per avventura non la taglierà, o limerà per qualche altra causa, che quella di lucrare spendendola; e ciò dovrà essere legalmente provato.

Se poi qualcuno spenderà, o farà spendere, scientemente una moneta falsa, e sarà oltre la somma di venti soldi, sia punito in cento lire, o piu', ad arbitrio, secondo la quantità, e la continuazione; ma dai venti soldi in giù, sia punito in venticinque lire.

Ma se uno spenderà un ducato falso, senza saperlo, non abbia alcuna pena, ma tal moneta, o ducato, dai Capitani venga rotto, e s'intenda che la moneta l'abbia spesa, o fatta spendere scientemente chi, avendola cercata e posseduta, la spenderà, o farà spendere, e diversamente si stia al diritto comune.

E i Signori Capitani sulle cose contenute nella presente legge, commesse tanto al tempo del loro ufficio, quanto prima di esso possano, e debbano procedere, inquisire, e punire.

Della pena delle spergiuro.

RUBRICA L.

Se qualcuno cadrà in qualche maniera nel delitto dello spergiuro, se nelle cause di piccolo valore (che dichiariamo esser quelle di semplice danno dato, e che non eccedono le dieci lire) venga multato in dieci lire, e sia tenuto a rifare gl'interessi alla parte lesa.

Ma nelle altre cause sia tenuto alla pena del falso testimonio, conforme al capitolo delle falsificazioni, come sopra.

Della pena della bestemmia.

RUBRICA LI.

Essendo maggior peccato offendere la divina, che l'umana Maestà, stabiliamo, che se vi sia uno tanto audace, e temerario, da bestemmiare in qualche guisa, maledire, vituperare, o schernire Dio O. M., od in qualche modo detrarre all'onnipotenza di lui, sia condannato alla pena di venticinque scudi, o di tre tratti di corda, pubblicamente, ad arbitrio dei Capitani, e del Consiglio dei XII, secondo la qualità della bestemmia, del fatto, e delle persone.

Se poi bestemmierà la Beata Vergine, S. Marino, od altri Santi, sia punito colla pena dei detti venticinque scudi, o piu', o meno, ad arbitrio, come sopra, e tali multe, se, in tali casi, non saranno pagate dal reo dentro un mese, effettivamente, e per intero, questi venga punito con tre tratti di corda, da darglisi pubblicamente.

Ma se uno dirà per le membra, o giurerà per un membro, come per lo corpo, o per lo sangue, e simili; se per corpo, o sangue, o simili membri di N.S. Gesu' Cristo, o della Vergine Maria, sia condannato alla multa di uno scudo; se degli altri Santi alla metà.

Se qualcuno percuoterà, o in altro modo tratterà, o vitupererà apposta e dolosamente, con sputo, fango, o simili, una figura in legno, ferro, o pietra di N. S. Gesu' Cristo, dello Spirito Santo, e della Beata e Gloriosa Maria Vergine, abbia la mano tagliata in modo che sia divisa dal corpo.

Ma se degli altri Santi, sia punito in cinquanta lire.

E i Capitani poi abbiano facoltà, ed arbitrio di procedere, inquisire, e punire incontanente, senza verun processo, ed ognuno possa accusare, e denunciare, e all'accusatore si presti fede, col giuramento, e con un testimonio degno di fede, e gli si conceda il quarto della pena.

Nè all'accusato, o denunciato, si conceda il beneficio della confessione, e del pagamento dentro il termine di cui fu sancito a suo luogo in questo Statuto, ma sia obbligato alla multa intera.

Anzi in tutti i suddetti delitti le punizioni si raddoppino nei casi di cui sopra, sulla duplicazione delle pene.

Della pena dell'omicidio premeditato, o doloso, e del non fare proposta per tali rei.

RUBRICA LII.

Decretiamo, che se uno nella Terra di San Marino, o sua Curia, e Distretto, con animo deliberato, od altrimenti con inganno uccida un altro, o lo percuota per modo che se ne muoia, venga condannato a morte, ed alla confisca di tutti i beni mobili, immobili, ragioni, ed azioni, e questa pena capitale, se allora, o quandocchessia il condannato venga a mano della Curia, sia mandato del tutto ad esecuzione, talchè muoia, ed intanto sia, e s'intenda che sia diffamato, e dichiarato nemico pubblico, e bandito nella persona, e nella roba.

E per omicidiari di tal fatta nessuno, e neppure gli stessi Capitani possano supplicare, o far proposte nel Consiglio, o nell'Arringo, o in nessun modo di fare, trattare, consultare in loro favore, sotto pena dello spergiuro, e della nullità di ogni atto; ma quel che è stato di sopra stabilito, sia scrupolosamente osservato.

Dell'omicidio colposo, o causale, o commesso dal minore di quattordici anni.

RUBRICA LIII.

Se qualcuno farà un omicidio con lata o latissima colpa, sia punito con la confiscazione della metà dei beni, ragioni, ed azioni, come sopra, e coll'esilio in perpetuo dalla Terra, Curia e Distretto di San Marino. E se sarà trovato in quella, possa essere ucciso impunemente. E se dopo la condanna perverrà nelle mani della Curia, sia mandato in galera, a beneplacito dell'illustrissimo General Consiglio.

Se poi l'omicidio sarà stato commesso con colpa lieve, e per caso fortuito, o da un minore di quattordici anni, il delinquente venga punito ad arbitrio dei Signori Capitani, e del Consiglio dei XII.

Della pena del parricidio.

RUBRICA LIV.

Essendo cosa diabolica incrudelire contro di quelli, che debbono essere trattati con ogni maniera di pietà, per ciò, volendo dare una punizione condegna all'atrocissimo e nefando delitto del parricidio, con questa salutar legge stabiliamo, che se uno, maggiore di diciotto anni, dolosamente, e pesantemente commetterà un parricidio, e cadrà nelle mani della Curia, venga sospeso con un laccio alla forca, talchè muoia, e il suo cadavere sia diviso in quattro pezzi, nè possa esser sepolto, se non per espressa volontà del General Consiglio, ed i suoi beni siano confiscati, e passati al Comune.

Se poi altri lo seppellirà, o comanderà di seppellirlo, senza la predetta licenza, incorrerà issosatto nella multa di cento lire.

Ma i minori di diciotto anni, e maggiori di quattordici, che commettessero un parricidio dolosamente, come sopra, siano banditi in perpetuo dalla Terra, giurisdizione, contado, e distretto di San Marino, invece del taglio del capo, e ne vengano confiscati i beni, come sopra.

Ma se uno offenderà dolosamente qualcuno dei suoi ascendenti, senza ucciderlo, e l'offeso lo accuserà avanti chi tiene ragione in detta Terra, venga punito tre volte di piu' di quel che sarebbe punito se avesse offeso un estraneo, e simile misura di pena sia contro di quelli, i quali contro gli ascendenti avranno detto parole ingiuriose.

Se poi si proceda per denuncia di un relatore, quei che offende sia dannato alla semplice pena, onde si puniscono coloro che offendono gli estranei.

Se poi il parricidio, o qualunque altra offesa sia stata commessa colposamente, il reo venga punito ad arbitrio dei Signori Capitani, e del Consiglio dei XII, considerata la qualità della colpa, la condizione del delinquente, e del delitto, però con maggior rigore che mitezza.

Della pena dei traditori della Repubblica.

RUBRICA LV.

Essendo i traditori la peggiore specie de' delinquenti, perchè si studiano di far di nascosto nocumento alle persone, stabiliamo, ed ordiniamo, che nessuno ardisca di trattare, nè in qualunque maniera presuma di ardire, o far qualche tradimento contro il Governo della Terra di San Marino, nè trattare, ordinare, o tentar cosa per la quale possa mutarsi lo stato presente della Terra, e dei suoi castelli, o venire a mano di qualche nemico del Governo, e dei cittadini. Chi farà il contrario, se potrà esser preso, e cadrà nelle mani della Curia, per dargli una pena esemplare anche per gli altri, venga trascinato a coda d'asino per la Terra di San Marino, e condotto al luogo della giustizia, ed ivi con un laccio sia sospeso alla forca, cosicchè muoia, e tutti i suoi beni vengano devastati, e confiscati, e così devastati, e pubblicati rimangono alla Repubblica, nè alcuno de suoi discendenti possa in alcun tempo dimorare, ed abitare nella detta Terra, curia, contado, o distretto, nè per qualunque modo, o titolo, acquistarvi dei beni. E se non si potrà prendere, sia posto il bando del Comune nella roba, e nella persona, e similmente nella roba, e nella persona sia condannato, e sempre i beni, e discendenti suoi sottostiano alle soprascritte pene.

E' chiunque possa nella Terra, curia, contado, giurisdizione, e distretto impunemente offenderlo nella roba, e nella persona, e prenderlo, e condurlo in potere della Curia, e ne debba dal Comune ricevere cinquanta lire di danari.

E nessuno della Terra, contado, e distretto, possa o debba mai parlare in favore di lui, e de' suoi discendenti, e così in loro favore non possano parlare i Signori Capitani, nè fare proposte nel Consiglio, o nell'Arringo, nè alcun'altra persona possa consigliare, od arringare, sotto pena per i Capitani di cinquanta lire di denari per ciascuno, ed ogni volta, per i Consiglieri di venticinque lire, e per qualunque altro di dieci lire.

E nullameno, di pien diritto, non abbia valore quel che è stato proposto, arringato, consultato, o riformato in loro favore.

E nessuno della Terra, curia, contado, e distretto abbia alcun commercio con lui, e discendenti di lui, nè possa tenerli, e ricettarli in casa pubblicamente, o di nascosto, sotto pena, per quelli che faranno il contrario, di cinquanta lire di danari, oltre le pene che si trovano imposte contro i ricettari dei banditi.

Ed alle pene medesime soggiaciano, e debbano soggiacere tutti quelli che a commettere, ordire, o trattare i predetti tradimenti, abbiano dato, e prestano aiuto, consiglio, e favore. Ed anche quelli, che saputigli, ai Signori Capitani non li manifesteranno incontanente.

Degl'incendiari

RUBRICA LVI.

Se qualcuno dolosamente getterà, o metterà fuoco in casa di un altro, per cui rimanga incendiata, ed abbruciata, accadendo ciò nella Terra, o nel Mercatale di San Marino, abbia tagliato il capo, o sia abbruciato, secondo la qualità della persona.

Ma se in altri luoghi del distretto manderà a fuoco una casa, o un mucchio di frumento, o mucchi di covoni, come sopra, sia condannato alla galera per cinque anni.

Ma se si tratta di un pagliaio, o un fienile, o miete di fieno, sia punito con tre anni di esilio.

Ciò poi s'intenda, se l'incendiario nei primi due casi perverrà nelle mani della Curia, ma se non vi perverrà, sia punito in bando con le suddette pene, e di piu' tutti i suoi beni siano confiscati, e applicati al Comune, ed in ogni caso emendi il danno.

Della pena di quelli che tagliano le viti.

RUBRICA LVII.

Chiunque taglierà, o farà tagliare totalmente, o piu' della metà, una vigna altrui, sia mandato in galera per tre anni, ma per la metà, o meno, sino ad un'ottava parte inclusivamente, sia punito pubblicamente con tre tratti di corda; e da indi in giu', secondo il numero delle viti, sia condannato alla pena di venti soldi per ogni vite, e a rifar sempre il danno e gl'interessi.

Della pena di chi percuote con armi di ferro.

RUBRICA LVIII.

Chiunque percuoterà un'altra persona con armi di ferro, cioè con lancia, mannaia, falce, spada, pugnale, o simili, se dal collo in su esclusivamente, e senza sangue, paghi al Comune venti lire di denari per ogni percossa. Se poi dal collo in giu' inclusivamente, dieci lire.

Ma se ne uscirà sangue, se dal collo in su, nella faccia, talchè vi rimanga cicatrice, o segno, o deformità, paghi al Governo venti scudi.

Ma se non vi rimarrà cicatrice, o segno apparente, o deformità, e sia stato dal collo in su, paghi quaranta lire di danari.

Se dal collo in giu', venti lire.

Se poi la percuoterà in qualunque parte del corpo con frattura di ossa, venga punito il doppio di quello che sarebbe punito, se avesse percosso senza frattura, e lo stesso se per la percossa si perdesse, indebolisse, o si rendesse inutile qualche membro, anche fosse un dito, o un dente.

Dichiarando che chi percuote qualcuno con pietre, o con armi grosse di legno della misura di un'asta comune, come sarebbe l'asta di uno spuntone, e simili, abbia la stessa punizione che avrebbe, se avesse percosso con armi di ferro.

Della pena di chi percuote ed offende senz'armi.

RUBRICA LIX.

Se qualcuno percuoterà un altro nel viso, o nel capo, a mano chiusa, od aperta e vuota, o calcio, od altro strumento che non sia arma di ferro, e di quelli che secondo gli Statuti sono considerati come armi, in modo che rotta la carne ne esca il sangue, paghi per ogni percossa venticinque lire di denari.

E se non uscirà il sangue, la metà.

Ma se percuoterà in altra parte del corpo, e ne uscirà sangue, abbia la metà della pena di quello che percuoterà nel viso, e se senza sangue il quarto, meno che non percuota con calci, e

chi ne è percossa cada a terra; nel qual caso il percussore sia tenuto come fosse uscito il sangue, e se ne segua altra offesa, sia tenuto alla pena di chi urta, come nella rubrica seguente.

Se alcuno morderà ingiuriosamente nella faccia in modo che ne sia per rimanere per sempre cicatrice, o segno apparente, che ne deturpi il viso, sia condannato, come se avesse percossa con le armi, come sopra.

E se non rimarrà la cicatrice, abbia la metà della pena.

E se morderà malamente in altra parte del corpo, e ne uscirà sangue, sia punito, in dieci lire di denari, e in cinque, se senza sangue.

Se poi uno prenderà un altro ingiuriosamente per la barba, scuotendola, e tirandola, o ne caverà i peli, sia punito in venti lire di denari.

Ma se per i capelli, e l'offeso sarà maggiore di quattordici anni, abbia l'offensore la metà della pena suddetta; ma se avrà meno età, la quarta parte soltanto.

Ma se prenderà per i panni, o per il petto uno maggiore di quattordici anni, paghi al Comune cinque lire di denari.

Se di minore età, la metà solo della suddetta pena, e se ne avvenga la lacerazione dei panni, sempre ne emendi il danno.

Se poi qualcuno farà cadere ad un altro il cappuccio, il berretto, o il cappello di testa, o il velo ad una donna, venga punito in cinque lire di danari.

Se uno prederà ingiuriosamente un altro pel naso, o gli porrà le mani alla gola, e ne uscirà sangue, incorra nella pena di venti lire, e se non uscirà, nella pena di dieci.

E se uno getterà ingiuriosamente un altro per terra, sia punito in tutto e per tutto, come se l'avesse percossa con le armi, rispettivamente secondo le circostanze, e qualità del fatto.

Se uno sputerà in faccia ad altri apposta, ed ingiuriosamente, sia condannato a venticinque lire di denari. Se in altra parte del corpo, alla metà. Ma se gli getterà altra bruttura, o cosa fradicia, o fetida, o con essa lo percuoterà nella faccia, o sul capo, sia mandato in galera per tre anni.

Ma se in altra parte del corpo, sia condannato solo a tre anni d'esilio.

Della pena di chi urta qualcuno.

RUBRICA LX.

Se qualcuno darà una spinta, od urto, semplicemente ad un altro, sia punito come chi percuote senz'armi, come sopra.

Se poi lo farà cadere con una spinta, o percuotere altrimenti in qualche cosa, come in una pietra, in un legno, o sulla terra stessa, venga punito come lo spinto fosse stato percossa coll'armi, e si osservino tutte le leggi che trattano delle percosse, se tale spinta od urto non

fosse avvenuto fortuitamente, nel qual caso non soggiaccia ad alcuna pena, ma chi allega il caso lo debba provare a forma di legge.

Delle parole ingiuriose.

RUBRICA LXI.

Se qualcuno pronuncierà contro un altro parole ingiuriose, e così pure espressioni reputate maggiormente ingiuriose, come becco, o simili, sia condannato alla pena di dieci scudi, o di tre tratti di corda, da darglisi in pubblico.

Ma se altre parole come traditore, assassino, falso, o simili, si punisca ad arbitrio del giudice per ogni parola in cinque lire di danari, ancora che se ne fossero proferite molte in una volta sola, purchè però una parola non serva a determinare il senso d'un'altra.

Se poi altre parole di minore importanza, venga nel modo stesso punito ad arbitrio colla metà della pena, ed il medesimo in ogni caso si giudichi per l'ingiuria pronunciata contro alcuno, o contro gli ascendenti, discendenti, o collaterali suoi, fino al terzo grado inclusivamente. E se accadesse che l'improperio si dicesse avanti ai Capitani, o al giudice, e si negasse che fosse stato fatto, o detto ad ingiuria, questi dichiarino se sia, o non sia stata ingiuria, e si stia alla sua dichiarazione.

Della pena di chi lancia pietre contro la casa altrui.

RUBRICA LXII.

Nessuno maggiore di dieci anni ardisca, o presuma di lanciare ingiuriosamente pietre od altra cosa contro una casa altrui, sotto pena di dieci lire per ogni pietra.

Ma se lancerà sopra la casa di qualcuno, in modo, che rompa il tetto e le tegole, paghi cinque lire, e sempre rifaccia il danno.

Riservato però in ambo i casi l'arbitrio nei Signori Capitani e nel Consiglio dei XII di accrescere la punizione, secondo la qualità del fatto, e delle persone.

Dell'insulto con armi, o senza.

RUBRICA LXIII.

Se uno insulterà, assalterà, o aggredirà un altro con armi di ferro, o ferrate, movendosi da luogo a luogo contro l'insultato, sia condannato a cinque lire di danari.

E senz'armi, sia condannato a due lire.

E chiunque farà un insulto, come sopra, alla casa di un altro, propria di lui, o presa in affitto, o ad un casino, o al podere di lui, o da lui condotto in affitto, o sulla via, ossia strada pubblica, venga condannato in venticinque lire, se con le armi, in dieci lire, se senz'armi. S'intenda via e strada pubblica, quella per la quale si costuma di andare e stare da tutti, e piazza, e mercatale della Terra di San Marino, quei luoghi posti fra le case o le mura, che girano intorno al Mercatale, nei quali si suole tenere mercato, e tal pena non si possa in alcun caso raddoppiare per vigore di altri Statuti.

Se alcuno di questi insultatori, insieme con l'insulto, o dopo l'insulto, con atti continuati, e per qualche tempo, farà contro la persona insultata altra ingiuria, per la quale dovesse subire maggior pena di quella dell'insulto, o dopo l'insulto, con atti continuati, e per qualche tempo, farà contro la persona insultata altra ingiuria, per la quale dovesse subire maggior pena di quella dell'insulto, allora la punizione di questo si confonda con altre, e si punisca soltanto l'ingiuria.

E se la pena dell'insulto fosse piu' grave di quella dell'ingiuria, allora si confonda l'una con l'altra, e si punisca per l'insulto.

E se sguainerà spada, o simili armi, o vi darà di piglio, o altrimenti le agiterà come per offendere, senz'altro insulto, senza vibrarle, od agitarle, o se con la spada e simili armi non sguainate dimenerà semplicemente, senza percuotere, subisca la pena di tre lire.

E quel che si dice della strada e via pubblica, s'intenda di tutte le altre vie, e strade, che si trovano nella Terra, distretto, e contado di San Marino.

Della pena di chi produce piu' ferite con un solo colpo, o percossa.

RUBRICA LXIV.

Volendo togliere tutti i dubbi, stabiliamo, e dichiariamo, che se per caso qualcuno con una sola vibrazione, colpo, o percossa, produrrà piu' ferite, o piaghe e contusioni, sia che ciò avvenga con armi biforcute, e così naturalmente doppie, sia per qualche altra maniera, o causa, soggiaccia a tante pene, quante sono le ferite, piaghe o contusioni, conforme alle leggi, che rispettivamente parlano dei percussori, come sopra.

Della pena di quelli che disturbano i divini uffici.

RUBRICA LXV.

Desiderando che i divini uffici sieno celebrati con pace, e riverenza, stabiliamo, che se taluno con qualche altro modo che coll'offendere nella Chiesa, di cui sopra fu sancito Statuto speciale, disturberà a bello studio gli uffici divini, mentre si celebrano, o impedirà che li celebra di adempirli, sia castigato pubblicamente con due tratti di corda.

E il medesimo s'intenda stabilito contro quelli che disturbano le processioni, o quelli che le fanno, o facciano impedimento a loro, o a qualcuno di loro, mentre si fanno. Ma se non lo faranno a bello studio, ma non desisteranno dietro ammonizione dei celebranti, o dei Capitani, o dei loro commessi, siano puniti in dieci scudi.

Similmente che nessuno maggiore di dodici anni ardisca di giuocare alla palla ai muri della Chiesa di S. Francesco, mentre in qualunque ora del giorno si celebrano i divini uffici, sotto la pena di uno scudo d'oro per ognuno, e per ogni volta, senza alcuna diminuzione.

Del carcere privato.

RUBRICA LXVI.

Decretiamo, che se un privato nei casi non concessi dalla legge con temerario ardimento arresterà un'altra persona privata, ovvero nei casi dalla legge permessi, lo sosterrà però piu'

di tre giorni, sia punito a termine di legge; ma se per minor tempo nel caso cioè che sia permesso l'arresto, chi sostiene in carcere per ogni giorno che lo farà sia punito in cinquanta lire, e da un giorno in giù non abbia alcuna pena.

E se esigerà qualche cosa dal carcerato spaventandolo col carcere, oltre la pena per la carcerazione, sia punito come se lo avesse violentemente derubato.

E se con la paura del carcere costringerà il carcerato a fare qualche quietanza, o rilascio, venga punito, come s'egli avesse rubato violentemente altrettanto.

E se con la paura del carcere indurrà il detenuto a fare qualche istrumento, testimonianza, o scrittura falsa, o qualche altro atto non lecito, sia responsabile come principale autore del delitto.

E se ad esso carcerato, oltre la prigionia, farà qualche ingiuria, sia punito per essa il doppio che se l'avesse fatta ad altra persona.

Della pena di chi rompe le carceri, e di chi fugge da esse, e di chi vi presta aiuto.

RUBRICA LXVII.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che nessuno che sia sostenuto nelle pubbliche carceri, od in luogo che di carcere faccia le veci, per causa civile, o criminale, ardisca, o presuma d'infrangere, o rompere esse carceri, o il luogo dov'è sostenuto, o la porta, e di là, in questa, od altra qualunque maniera, anche senza rottura, fuggire dalle porte, o dalle finestre, sotto pena che nel procedimento civile, il debito sia ritenuto confessato e, nel procedimento criminale, confessato il delitto, per cui era carcerato, ancorchè avesse potuto opporre la ignoranza della causa della detenzione, e carcerazione.

Giacchè vogliamo, che nell'uno, e nell'altro caso sia tenuto per reo confessato, e convinto, e non solo a suo proprio danno, ma anche a danno dei fideiussori, e di qualunque terza persona, senza dichiarazione di giudice; e che quindi si possa commettere, e rilasciare l'esecuzione contro chiunque, senz'altro processo, e contuttociò, oltre le dette pene, in caso di rottura, vogliamo che chi rompe sia condannato a centocinquanta lire di danari, ancorchè il prevenuto non sia effettivamente fuggito.

Dichiarando, che nelle stesse pene cada anche quello che vi presterà aiuto, consiglio, e favore, e che anche contro di esso in causa civile il creditore possa fare, o commetta che si faccia l'esecuzione, se il debitore non è sufficiente a pagare; ma se sarà sufficiente, la pena del debito da pagarsi, quanto a chi aiuta, consiglia, o favorisce, vada al fisco, oltre la pena delle suindicate lire centocinquanta.

Della pena di quelli che giocano alle carte, o ai dadi.

RUBRICA LXVIII.

Non vi sia alcuno che nella Terra, Curia, e distretto di San Marino, o presso ai confini per un miglio, ardisca, o pretenda di giocare ai dadi, ovvero a carte, nè ad altro giuoco di dadi, in cui si perda, o vinca danaro, od altra roba, fuorchè ai tarocchi, o scacchi, sotto pena di venti soldi per ognuno, ed ogni volta. E la stessa punizione sia per chi accetterà in casa il giuoco, o presterà carte, dadi, o danari, o farà giocare un altro per sè, o a suo nome. E chiunque possa

accusare il contravventore, e sia tenuto segreto, ed abbia la terza parte della multa, e trovi credenza dietro giuramento, e con un testimonio degno di fede.

Della violenza espulsiva, o turbativa.

RUBRICA LXIX.

Non essendo conveniente, che uno sia giudice in causa propria, con la presente legge decretiamo, e strettamente inibiamo, che nessuno, di qualunque grado, e condizione, ardisca, o pretenda d'invadere, di propria autorità una cosa immobile, corporale, od incorporale, esistente presso un altro, o di turbare qualche possesso, e farsi ragione da sè su di esso, ma adisca per quella un giudice competente, e se verrà fatto, od ordinato il contrario, oltre la restituzione della roba, e il rifacimento del danno, e la cessazione della turbativa, sia punito in venti lire di danari. Nè della detta pena, si scusi col pretesto di alcun titolo, salvo il caso, che la consegna della cosa, o la licenza di entrarvi l'abbia avuta dallo stesso possessore, o dal giudice nei casi legalmente permessi essendo presente, o richiestone il possessore. In questa pena vogliamo che cada chiunque si opponga ai possessori, o al possessore che torna, o gli faccia impedimento.

E se l'anzidetta pena fosse meno della metà del valore della cosa occupata, od invasa, la si accresca sino alla metà del valore di detta cosa, ed in cui siasi commessa violenza turbativa.

Venga poi concesso a chi sporge accusa di turbato possesso farne la rinuncia quandochessia prima della sentenza, pagando al Comune dieci soldi, salvo però il diritto ad essa delle spese, e degli interessi da stabilirsi dai Capitani.

Di quelli che proibiscono di far testamento.

RUBRICA LXX.

Coloro che impediscono direttamente, o indirettamente, e in qualunque modo un'altra persona di far testamento liberamente, o di disporre altrimenti con atto di ultima volontà dei propri beni, si giudichi che siano incorsi nella pena del testamento falso, di cui sopra nella rubrica delle falsificazioni.

E perdano issofatto ogni ragione, o vantaggio, che avessero, o potessero, o sperassero avere sui beni, o per i beni della persona che è stata impedita, e quindi ne vengano incontanente privati in perpetuo, ed i beni passino ai parenti piu' prossimi, dopo di loro, di guisa che per nessun ragione si possa acquistare, o si acquisti da essi alcuna utilità, o vantaggio.

Dei furti

RUBRICA LXXI.

Se qualcuno commetterà nella Terra, Curia, Contado, e distretto di San Marino un furto, che sia del valore di dieci soldi, o da indi in giu', paghi cinquanta soldi; ma se da dieci soldi in su fino a quaranta, paghi cinque lire.

E se da quaranta fino a cento soldi, paghi dieci lire.

Se poi da cento soldi in su fino a venticinque lire, paghi cinquanta lire; ed in questo caso, se non pagherà effettivamente la pena entro dieci giorni dalla sentenza data, sia vergheggiato nei pubblici e consueti luoghi della Terra.

Ma se da venticinque lire in su fino a cinquanta, paghi cento lire di denari, e se non le pagherà effettivamente, dentro il termine prefisso dalla condanna, sia vergheggiato, e bollato.

Se poi da cinquanta lire in su, qualunque sarà la quantità, e il valore, paghi duecento lire; e se non le pagherà nel termine fissato nella condanna, come sopra, sia mandato in galera per tre anni, e sempre, ed in ogni caso, emendi il furto, e restituisca la roba rubata.

Se poi taluno avrà l'abitudine di rubare, e consterà che abbia commesso tre furti, la qualità, o la stima dei quali insieme unita, ed accumulata, faccia la somma e il valore di venticinque lire di danari (ancorchè il terzo furto soltanto fosse stato commesso nella nostra Terra, Curia, e distretto, e per i due primi il ladro fosse stato debitamente punito), sia impiccato per la gola tanto che muoia.

Ma se la somma non ascendesse a tanto, e fosse però dalle dieci lire in su, sia mandato in galera per cinque anni; e dalle dieci in giù, vergheggiato, e mandato per sempre in esilio dalla nostra Terra, e territorio, sotto pena della galera, come sopra, rimanendo ferma la condanna dell'esilio.

Dichiarando inoltre che nelle medesime pene rispettivamente incorra non solo chi ha rubato dentro il territorio, come sopra, ma anche fuori, purchè però le cose rubate le porti o le contratti dentro il territorio.

E le premesse cose vogliamo che sieno osservate anche contro quelli che scientemente compreranno, o ricetteranno la roba rubata dovunque.

Chiunque poi toglierà per forza ad un altro una cosa del valore di dieci soldi, o da indi in giù, sia condannato in dieci lire di danari.

Ma se da dieci soldi in su, sino a cento, paghi venticinque lire.

Ma da indi in su, sia punito nella roba e nella persona, ad arbitrio dei Signori Capitani, dimodochè la punizione sia sempre maggiore di quella di un furto semplice, e senza violenza. E questo s'intenda fuori delle strade pubbliche.

Ma se qualcuno sopra una pubblica strada, non occasionalmente, ma essendosi a ciò preparato, ruberà ad altri cinque lire, o cosa d'altrettanto valore, o da indi in su, sia condannato alla forca affinchè muoia.

E da indi in giù, sia mandato in galera per cinque anni.

Ma se occasionalmente, venga punito ad arbitrio, come sopra, considerata la qualità del fatto, e delle persone. Dell'assassinio.

RUBRICA LXXII.

Essendo il delitto dell'assassino il più grave di tutti gli altri, per punirlo debitamente, decretiamo, che se per avventura si commetterà nella Terra, territorio, o distretto di San

Marino, tanto l'assassino che offende, quanto il mandante che fa offendere, siano puniti di una pena uguale. E se l'offesa sarà semplice, e senza distruzione di membra, o loro ufficio, o senza rottura, indebolimento di nervi o cicatrici, vengano puniti, ed anche ciascuno sia punito per percossa senza sangue con la pena di duecento lire di danari, le quali, se non saranno pagate dentro un mese dalla sentenza, all'uno e all'altro sia tagliata la mano destra, cosicchè sia separata dal corpo.

Ma se sia avvenuta rottura, indebolimento, o cicatrice, come sopra, o sia per seguire, e rimanere, ognuno dei due venga punito in settecento lire di denari, e se non le pagherà, come sopra, abbia tagliate entrambe le mani.

Ma se avverrà, o seguirà la morte, l'uno e l'altro venga impiccato per la gola, in modo che muoia.

Volendo, a maggiore detestazione di tal delitto, che il mandante dell'assassinio pel solo, semplice, e puro mandato, senza seguito di atto, e di effetto, abbia la pena di cento lire, e il mandatario, o l'assassino altrettanto, salvo che, appena ricevuto il mandato, o quanto prima potrà, non riveli ai Signori Capitani, o a colui contro il quale sia stato dato il mandato, giacchè in questo caso vogliamo che sia scusato.

Volendo di piu', che ognuno, anche forastiero, per tale delitto, e mandato, fatto e commesso anche fuori del territorio, secondo il medesimo processo, e sentenza di cui consti per pubblica scrittura, o secondo un processo a farsi, o una sentenza da darsi, possa nella detta Terra, dai Capitani, se cadrà in mano loro, venir punito a loro arbitrio, come vagabondo. Per vagabondo avendo ogni assassino, o mandante, come sopra, e per l'autorità della presente legge tali giudicando, e dichiarando, fino dove sia bisogno, ed ora per allora, appena che cadrà nella nostra giurisdizione, o l'avrà toccata.

Se poi non possa constare in questo caso della verità del delitto, consti almeno per pubblica voce e fama, da provarsi con tre testimoni, che il tal forastiero sia, o sia stato l'assassino, o il mandante, come sopra, possa ancora esser punito per questo solo, ad arbitrio dei Capitani, nei danari e nella persona, come sopra; ed in ogni caso che non venga condannato a morte, oltre la pena che gli si dovesse imporre, venga sempre espulso dalla Terra, e territorio sotto perpetuo bando della roba, e della persona.

S'intenda poi e si reputi, per autorità della presente legge, assassino chiunque per danaro, od altra cosa, che abbia ricevuto, o gli sia stata promessa, offenderà, o percuoterà qualche persona, per mandato di un altro ossia che altri lo faccia con corruzione, o patto di compenso in danaro, o di qualunque altra cosa.

Così, se vi sarà un intermediario fra l'assassino e il mandante, ed intervorrà, e sarà scientemente depositario, o promettitore del danaro, o di altra cosa, s'intenda, si tratti, e si punisca, in tutto e per tutto, come lo stesso assassino, e ciò abbia luogo nei casi passati, presenti e futuri.

Dei maliardi, avvelenatori, negromanti, e simili.

RUBRICA LXXIII.

Se uno, di qualunque sesso, anche per una volta sola, eserciterà l'arte dei maliardi, venefici, o negromanti, od in qualche modo farà, o farà fare ed esercitare cose pertinenti a tale arte, da

cui segua morte, o infermità, o impotenza di qualche persona, od odio, e discordia fra le persone, dopochè sarà stato consegnato al Foro secolare, venga arso in modo che muoia, e i suoi beni vengano pubblicati, e s'intendano confiscati in pro del Comune.

Ma se non segue, come sopra, la morte, l'infermità, l'impotenza, l'odio, o la discordia, la persona che in qualche modo esercita, o fa, o fa fare, ed esercitare l'arte predetta, sia punito in duecento lire di denari, senza alcuna diminuzione, e se non le pagherà dentro un mese, abbia tagliata affatto la mano destra.

Del ratto, adulterio, incesto, stupro, fornicazione, sodomia, e lenocinio.

RUBRICA LXXIV.

Se uno maggiore di diciotto anni rapirà una donna di buona fama maritata, o fanciulla, o vedova, e carnalmente la conoscerà, o commetterà stupro con un fanciullo, e il nefando delitto della sodomia, sappia che soggiace alle pene stabilite dalle leggi, senza nessun riguardo di età.

Se poi non avrà commercio colla donna rapita, ma l'avrà rapita soltanto per libidine, sia mandato in galera per cinque anni; ma se oltre il ratto la riterrà malgrado i parenti, e i consanguinei, il che sempre si presuma, abbia con lei il commercio, o no, o se chi commette tali delitti sarà minore dell'età suindicata, abbia le pene diminuite ad arbitrio dei Signori Capitani, e del Consiglio dei XII.

Se poi qualcuno conoscerà in qualunque modo per violenza una donna, come sopra, soggiaccia similmente alle pene stabilite dalla legge, me se tenterà solo di conoscer la donna, o il fanciullo, venendo all'atto prossimo, e non ne sia altro, sia mandato in galera per cinque anni.

Se poi uno che non abbia moglie conoscerà carnalmente la donna di un altro, col consenso di esso, venga punito in cento scudi, e se avrà moglie, anche nell'esilio di tre anni.

Ancora chi terrà una concubina in casa, o fuori, sia punito in cinquanta scudi, e per trattare semplicemente, e conoscer carnalmente altra donna, che non sia meretrice, sia condannato in venticinque scudi.

Anche la stessa donna coniugata, che spontaneamente commetterà adulterio, subisca le pene volute dalla legge, e se verrà accusata dal marito, il quale non la riterrà piu' in casa, perda le sue doti e i beni parafernali, che saranno devoluti al marito.

Ma se in seguito la riceverà, e la terrà in casa, e la tratterà come moglie, questa non possa essere condannata in cosa alcuna, e se già condannata, s'intenda che la dote, e i beni sopraddetti le siano restituiti di pien diritto e divengano suoi come prima, fermo rimanendo la pena del delitto.

Se poi qualcuno avrà commercio con donna chiusa, e carcerata, o che meni nel secolo vita eremitica, o monacale, ancorchè sia consenziente, consegnato al nostro foro, sia condannato nel capo in modo che muoia; e per quella che s'intende chiusa e carcerata si stia all'arbitrio dei Signori Capitani, e del Consiglio dei XII.

Ma se qualcuno commetterà incesto con una sua consanguinea, od affine sino al terzo grado inclusivamente, secondo il diritto canonico, e sarà connivente, ambedue, tanto l'uomo, quanto la donna, siano puniti nel capo.

Se poi la donna non sarà stata d'accordo, e sarà stata violentata, l'uomo subisca la suddetta pena, e la donna rimanga impunita.

Dichiarando però, che nel delitto dell'adulterio, ed incesto, non si possa procedere in verun modo, se non per accusa, denuncia, querela, o delazione, e se queste non sieno del marito, del padre, dell'avo, della madre, dell'ava, dei figli, dei nepoti di ambedue i sessi, sino al secondo grado, come sopra, dei fratelli, delle sorelle, o dei figli dei fratelli, e delle sorelle, tutti vendicanti in certo modo una propria ingiuria.

Che se uno violentemente avrà commercio con una donna di vita disonesta e di mala fama, ma che non sia una pubblica prostituta, venga punito in cinquanta scudi, e tre tratti di corda in pubblico, od in altra maggior pena, come sopra.

Se poi conoscerà in tal maniera una meretrice e pubblica prostituta, abbia la pena dei suddetti cinquanta scudi, od anche altra maggior punizione corporale, ad arbitrio, come sopra, considerate le circostanze, e le altre qualità del fatto. E la disonestà della vita, e la mala fama della donna, come sopra, s'intenda legittimamente provata, se si proverà per confessione propria della donna, o per mezzo di quattro testimoni, deponenti per voce, e fama pubblica.

Se poi un Giudeo conoscerà carnalmente una Cristiana, o un Cristiano una Giudea, tanto l'uomo, quanto la donna, in entrambi i casi, siano puniti nel capo, in modo che muoiano.

E i ruffiani di qualunque sesso, siano pubblicamente vergheggiati per la Terra, e per i borghi.

FINE DEL TERZO LIBRO.